**UNIMORE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

………………, ………………

**Dipartimento di Scienze della Vita**

**Via Campi 103**

**41125 MODENA**

CONTROPARTE ………………

Prot. N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ allegato/i\_\_\_\_

Tit. \_\_\_\_\_\_\_ cl. \_\_\_\_\_\_\_ fasc. \_\_\_\_\_\_\_

Via ……………… n. ………………

CAP ……………… Città ………………

# **OGGETTO: CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA** - **E LA CONTROPARTE (sostituire il termine controparte con il nome dell’ente/impresa)** ………………

L’**Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze della Vita,** con sede in Modena, Via Campi n. 103, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominato “soggetto promotore”, rappresentato dalla Prof.ssa Daniela QUAGLINO, in qualità di Direttore *pro tempore*,

# **E**

la **CONTROPARTE ………………** con sede legale in ……………… Via ……………… n. ………………, codice fiscale e partita IVA n. ………………, nel prosieguo del presente atto denominata “soggetto ospitante" rappresentata da ………………, in qualità di ………………,

**PREMESSO**

* che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi richiamati all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 s.m.i. le Università possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio degli studenti iscritti ai propri Corsi di Studio;

**CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 - OGGETTO**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore. Il tirocinio sarà avviato per studenti iscritti a Corsi di Studio dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

**Articolo 2 – FINALITA’ E CONTENUTI DEL TIROCINIO**

Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro e il soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione sarà predisposto un progetto formativo contenente:

* il nominativo del tirocinante;
* i nominativi dei tutors e del responsabile aziendale;
* durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
* le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
* gli estremi identificativi delle assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni sul luogo di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione e di orientamento è seguita da un tutor organizzativo e un tutor scientifico designati dal soggetto promotore in veste di responsabili didattico-organizzativi, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.

**Articolo 3 – SALUTE E SICUREZZA**

Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiscono per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il soggetto ospitante garantisce, altresì, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l’immediata interruzione del tirocinio. Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l’Università di Modena e Reggio Emilia.

**Articolo 4 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE**

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

* svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di ricerca in azienda;
* rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

**Articolo 5 – COPERTURE ASSICURATIVE**

Il soggetto promotore garantisce a favore dei tirocinanti la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (presso l’INAIL, nonché mediante apposita Polizza “Infortuni”) e la copertura della responsabilità civile personale di tutte le persone di cui si avvale per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, compresi gli studenti e i tirocinanti, per i danni a terzi e a cose di terzi; i riferimenti e i testi di Polizza sono pubblicati sul sito web dell’Ateneo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html>; tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Si precisa che dette coperture operano anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo e di orientamento, purché debitamente formalizzate.

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l’evento al soggetto promotore, tramite e-mail all’indirizzo ufficiotirocini.scienzevita@unimore.it , onde consentire allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

**Articolo 6 – PRIVACY**

I dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

**Articolo 7 - DURATA**

La presente convenzione ha efficacia per tre anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all’altra almeno tre mesi prima della scadenza.

La risoluzione della convenzione o il raggiungimento della data di scadenza non hanno effetto sui tirocini iniziati prima del termine, che saranno dunque completati secondo le indicazioni del progetto di formazione; la convenzione conserverà pertanto efficacia per i soli tirocini iniziati prima del termine, sino alla loro scadenza.

**Articolo 8 – CONTROVERSIE**

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Modena in via esclusiva.

**Articolo 9 – PERFEZIONAMENTO**

La presente convenzione, redatta in forma di lettera contratto, sarà perfezionata mediante sottoscrizione e consegna diretta o invio mediante raccomandata a/r.

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA**

**IL DIRETTORE**

*(Prof.ssa Daniela QUAGLINO)*

Per accettazione: ………………, lì ………………

IL SOGGETTO OSPITANTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(………………)